



La Cassa

di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

Approvato dal Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna Spa in data 4 novembre 2019

Indice

1. Premessa
 - 1.2 Ambito di applicazione
 - 1.3 Governance del Processo
2. Obiettivo del documento
3. Soggetti coinvolti, settori di attività e tipologia di rapporti di natura economica
4. Propensione al rischio in relazione al profilo strategico e alle caratteristiche organizzative del Gruppo La Cassa di Ravenna
 - 4.1 Monitoraggio e reporting
 - 4.2 Modalità di calcolo delle attività di rischio
5. Processi organizzativi e sistemi informativi
 - 5.1. Modalità di individuazione e censimento dei soggetti collegati
 5. 2 Procedure organizzative e sistemi informativi
6. Processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati di Gruppo e a verificare l'effettiva applicazione e l'adeguatezza delle politiche interne
 - 6.1 Controlli di linea
 - 6.2 Controlli di secondo livello
 - 6.3 Controlli di terzo livello
 - 6.4 Amministratori Indipendenti

1. Premessa

La disciplina su “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” introdotta dalle “Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche – Circolare Banca d’Italia n. 263/2006, 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 (titolo V, Capitolo 5), (di seguito le “**Disposizioni**”), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva è individuato un perimetro di “**soggetti collegati**” (costituito dalle “parti correlate” e da tutti i “soggetti connessi” a ciascuna parte correlata), che è unico per l’intero gruppo bancario ed è costruito sulla base delle relazioni che tali soggetti intrattengono con una banca o un intermediario vigilato appartenenti al gruppo bancario. Pertanto, per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario.

La normativa emanata dalla Banca d’Italia individua quindi la nozione di “**parte correlata**”, che ricomprende i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute, per il Gruppo La Cassa di Ravenna (di seguito “**Gruppo La Cassa**” o “**Gruppo**”), con le Banche e gli intermediari vigilati del Gruppo:

1. l’esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole.

Sono invece “**soggetti connessi**”:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi, le Disposizioni:

- fissano limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca o del Gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati, differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate (e relativi soggetti connessi), in modo proporzionato all’intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie;

- richiedono la formalizzazione di apposite procedure deliberative, dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati applicabili anche alle operazioni intra-gruppo e alle transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio e, pertanto non coperte dai limiti quantitativi di cui sopra;

- definiscono specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni finalizzate a individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

1.2 Ambito di applicazione

Le presenti Politiche Interne, al fine di evitare possibili elusioni della normativa, sono applicabili:

- alla **Capogruppo La Cassa di Ravenna S.p.A.**;
- alle **Banche** del medesimo Gruppo.

Inoltre le presenti Politiche e la "Procedura in materia di Parti Correlate e Soggetti Collegati" costituiscono normativa di riferimento e vengono recepiti anche dalle altre componenti **non bancarie** del Gruppo, al fine della corretta gestione delle operazioni in potenziale conflitto d'interesse.

1.3 Governance del Processo

Il presente documento, che descrive le "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse", viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e poi recepito dalle altre Banche e Società del Gruppo. Il documento viene rivisto con cadenza almeno triennale e tenuto a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza.

Le predette politiche vengono preventivamente sottoposte alla Funzione di Compliance di Gruppo, che ha il compito di esprimere una valutazione di conformità sulle disposizioni ivi contenute.

Il contenuto delle Politiche è comunicato all'Assemblea dei Soci delle Banche del Gruppo attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet delle stesse www.lacassa.com, www.bancadiimola.it, www.bancodilucca.it e dando menzione di ciò in sede assembleare.

2. Obiettivo del documento

Il presente documento, denominato "*Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati*" (il "**Documento**") raccoglie e porta a definizione in un testo organico le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati (le "**Politiche Interne**"), adottate dal Gruppo La Cassa di Ravenna, al fine di garantire – nell'ambito degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni – il costante rispetto dei limiti prudenziali, delle procedure deliberative individuate, oltre che, conformemente ai principi di sana e prudente gestione, perseguire l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le Politiche Interne si integrano con:

- La “Procedura in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati” adottata dalla Banca in conformità al Regolamento Consob n. 17221/2010 e alle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, di cui alla Circolare n. 263/2006;
- la “Politica in materia di conflitti di interesse” adottata dalla Banca in conformità al Regolamento Intermediari di cui alla Delibera Consob n. 23107 del 16/2/2018;
- altri regolamenti e policy adottate dalla Banca tempo per tempo vigenti.

Il presente Documento ha l’obiettivo di:

a) individuare, per quanto riguarda l’operatività con Soggetti Collegati, i settori di attività in cui il Gruppo opera e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse, fermo restando la puntuale disciplina in materia di conflitti di interesse sopra richiamata (cfr. paragrafo 3 del presente Documento);

b) stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati (cfr. paragrafo 4 del presente Documento);

c) disciplinare i processi organizzativi e sistemi informativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto (cfr. paragrafo 5 del presente Documento);

d) disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne (cfr. paragrafo 6 del presente Documento).

3. Soggetti coinvolti, settori di attività e tipologia di rapporti di natura economica

Ai sensi della normativa di riferimento ed in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della singola Banca e del Gruppo, La Cassa individua i **settori di attività** e le **tipologie di rapporti** di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse.

Si definiscono operazioni con i componenti del Perimetro le transazioni realizzate da La Cassa di Ravenna e dalle altre Società appartenenti al Gruppo comportanti **assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni**, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo.

A tal proposito, ponendo attenzione alla sostanza del rapporto e non solo alla forma giuridica, si considerano rientranti in tali **operazioni**: attività di carattere bancario (attività creditizia e di raccolta), attività di investimento di natura finanziaria e non finanziaria (es. assunzione di partecipazioni, investimenti immobiliari), attività di consulenza, servizi di investimento e accessori, compravendita di beni e servizi e assunzione di qualsivoglia obbligazione.

Sono incluse le nuove concessioni, le variazioni e i riesami periodici di facilitazioni creditizie (finanziamenti e linee di credito) e altre operazioni comportanti l’assunzione di rischio di credito (quali il rilascio di garanzie e gli impegni a erogare fondi) anche se formalizzate come delibere-quadro.

Si richiamano altresì le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione del credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, nonché quelle in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nel Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, in attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, D.Lgs. 58/1998.

In particolare, in relazione all'attività svolta e alle strategie della singola Banca e del Gruppo, sono individuate le seguenti aree di operatività e tipologie di rapporti economici, con riferimento ai quali possono determinarsi conflitti di interesse nei confronti dei soggetti così come definiti dalle citate Disposizioni:

- Finanziamenti attivi: comprende tutte le forme di affidamento alla clientela (sono da considerarsi ricomprese in tale area anche le seguenti tipologie di operazioni: (i) passaggi a sofferenza; (ii) perdite o rinunce anche derivanti da accordi transattivi relativi a crediti appostati al "conto sofferenze" della Banca; (iii) perdite o rinunce anche derivanti da accordi transattivi di crediti relativi a finanziamenti attivi);
- Contratti/accordi per l'acquisto di beni e servizi;
- Operazioni immobiliari ivi incluse le operazioni di acquisto, vendita e locazione di immobili;
- Raccolta diretta¹;
- Operazioni relative alla gestione delle partecipazioni, ivi incluse le operazioni di natura straordinaria (es. fusioni/scissioni, ecc.);
- Gestione della tesoreria;
- Servizi di investimento per la clientela;
- Operazioni relative alla gestione del portafoglio di proprietà.

Quanto sopra fermi restando gli specifici casi di esclusione individuati nella Procedura di Gruppo del processo Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Le procedure deliberative delle operazioni suddette sono dettagliatamente descritte nei documenti sopra richiamati e si applicano altresì al personale più rilevante, identificato ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" di cui alla Parte Prima, Titolo IV della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, ed il cui perimetro viene aggiornato tempo per tempo.

Per quanto riguarda in particolare i soggetti sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 136 del D.lgs. 385/1993, il perimetro degli **Esponenti Bancari** del Gruppo La Cassa di Ravenna è dato dall'insieme degli Esponenti della Capogruppo, delle Banche appartenenti al Gruppo e dei soggetti ad essi riconducibili.

¹ In generale non si ravvisano conflitti di interesse se effettuata a condizioni standard/ordinarie per la migliore clientela e per i dipendenti.

Gli assetti organizzativi e i sistemi di controlli interni devono assicurare la prevenzione e la gestione di potenziali conflitti di interesse nonché il rispetto costante dei limiti prudenziali stabiliti.

Ai fini della presente disciplina, la Cassa, anche al fine di mitigare il rischio che si possano verificare conflitti di interesse, definisce e aggiorna i parametri per identificare le operazioni ordinarie, ovvero rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (tassi, commissioni, spese, ...).

4. Propensione al rischio in relazione al profilo strategico e alle caratteristiche organizzative del Gruppo La Cassa di Ravenna

Il Gruppo La Cassa di Ravenna applica la nozione prevista dalle Disposizioni secondo cui la propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

Nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati le Banche del Gruppo sono tenute a rispettare i limiti di seguito indicati, riferiti ai Fondi Propri consolidati:

➤ **Limiti imposti dalle Disposizioni:**

- Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi Soggetti Connessi:

- a) 5% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia:
 - un esponente aziendale;
 - un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- b) 7,5% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia:
 - un partecipante diverso da quelli sub a);
 - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli Organi Aziendali;
- c) 15% (per cento) negli altri casi.

- Verso un'altra Parte Correlata e relativi Soggetti Connessi:

- d) 5% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia un esponente aziendale;
- e) 7,5% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- f) 10% (per cento) nel caso di una Parte Correlata che sia:
 - un partecipante diverso da quelli sub e);

- un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli Organi Aziendali;
- g) 20% (per cento) negli altri casi.

Tali limiti sono riferiti ai Fondi Propri consolidati e sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, proporzionati all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione, tenendo conto della natura finanziaria o meno delle parti correlate.

Inoltre, nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna Banca appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati entro il limite del 20% dei Fondi Propri individuali.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

➤ **Limiti definiti dalla Banca:**

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Cassa, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce e rivede periodicamente i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche del Gruppo Bancario.

La Cassa, in ottica di frazionamento degli impieghi ed al fine di una sana e prudente gestione, ha adottato quale unico limite prudenziale di riferimento per l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, il 5% dei Fondi Propri consolidati, indipendentemente dal tipo di parte correlata coinvolta, con possibilità di superarlo solo con specifiche delibere dell'Organo Amministrativo, fermo il rispetto dei limiti fissati da Banca d'Italia.

Dal punto di vista gestionale, a ulteriore presidio delle attività di rischio, è stato previsto che la totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati debba essere contenuta entro **il limite massimo del 20 %** dei Fondi Propri a livello consolidato, da intendersi quale misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo.

I limiti vengono confermati e/o eventualmente rivisti triennialmente in occasione della revisione della presente Policy o all'occorrenza dal Consiglio di Amministrazione, previo esame del Comitato Rischi, considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sui Fondi Propri nell'andamento temporale e la relativa composizione per tipologia di rischio.

4.1 Monitoraggio e reporting

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati viene assicurato in via continuativa attraverso il monitoraggio delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

La funzione di Risk Management, a cui viene reso disponibile il perimetro dei Soggetti Collegati, verifica mensilmente (sulla base delle risultanze del sistema informativo-contabile e con un approccio prudenziale²

² Non tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. Se ne tiene invece conto utilizzando la fonte segnaletica.

nella stima delle esposizioni) e trimestralmente (sulla base dei dati contenuti nelle segnalazioni di vigilanza periodiche) che, nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, i limiti – sia imposti dalle Disposizioni che definiti dalla Banca - siano rispettati.

La funzione di Risk Management fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale completa informativa almeno trimestrale al fine di consentire agli Organi Aziendali di assicurare il costante rispetto dei limiti prudenziali – sia quelli imposti dalle Disposizioni che quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione – alle attività di rischio con Soggetti Collegati e segnala, se presente, il superamento – per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca – di uno o più limiti.

Qualora per cause non imputabili alla Banca (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto; riduzione dei Fondi Propri tale da comportare il superamento di uno dei limiti sopra riportati) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Banca predispone, entro **45 giorni** dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro **20 giorni** dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

L'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo segnala tempestivamente al Direttore Generale della Banca interessata l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza per quelle operazioni, realizzate nel corso del medesimo esercizio, aventi caratteristiche omogenee (o realizzate in esecuzione di un disegno unitario), con la stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Banca.

Predispone inoltre la documentazione necessaria al fine di rendere l'informativa interna (trimestrale e annuale) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

4.2 Modalità di calcolo delle attività di rischio

Le Modalità di calcolo delle attività di rischio sono quelle riportate nella circolare 263, titolo 5, capitolo 5, paragrafo 2.

5. Processi organizzativi e sistemi informativi

5.1. Modalità di individuazione e censimento dei soggetti collegati

La corretta gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, in termini di procedure deliberative e monitoraggio limiti, si fonda anche sulla completa e tempestiva individuazione del perimetro dei Soggetti Collegati.

Detto perimetro è determinato e aggiornato dalla Segreteria Affari Generali e Legali della Capogruppo, aggregando fra di loro i Soggetti Collegati delle Banche e di ciascun intermediario vigilato appartenenti al Gruppo Bancario.

A tal fine la Segreteria Affari Generali e Legali chiede agli Esponenti Aziendali della Capogruppo ogni elemento utile a tenere aggiornato il perimetro dei Soggetti Connessi e in particolare i dati relativi agli stretti familiari e ai rapporti partecipativi, in relazione ai quali sono adottate adeguate misure di riservatezza.

Con cadenza annuale richiede inoltre agli stessi Esponenti Aziendali della Capogruppo di confermare/aggiornare le informazioni inserite precedentemente nell'applicativo informatico, monitorandone le risposte.

Analoga richiesta viene indirizzata dalle Strutture competenti delle banche e degli intermediari vigilati del Gruppo Bancario nei confronti dei propri esponenti e dei propri azionisti che rientrano nel perimetro dei Soggetti Collegati di Gruppo. Tali dati vengono inviati alla Capogruppo, che provvede alla definizione del perimetro dei Soggetti Collegati per l'intero Gruppo Bancario.

Le Funzioni preposte svolgono attività di controllo di coerenza e di completezza delle informazioni ricevute dagli Esponenti Aziendali anche richiedendo, direttamente o per il tramite delle strutture responsabili, eventuali approfondimenti e/o conferme.

Le suddette comunicazioni consentono di individuare, per ciascun esponente aziendale, i perimetri delle persone e delle società che hanno con il medesimo legami rilevanti ai sensi delle diverse normative che vengono in rilievo ed in particolare:

- il perimetro dei soggetti connessi ai fini dell'applicazione delle procedure deliberative e del monitoraggio delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (Circolare n. 263 del 27/12/2006, Titolo V, Capitolo 5);
- il perimetro delle parti correlate ai fini dell'applicazione delle procedure deliberative e dei connessi obblighi informativi di cui al Regolamento Consob n. 17221 del 12/3/2010;
- il perimetro delle parti correlate in conformità al principio contabile internazionale IAS 24;
- il perimetro dei soggetti che fanno sorgere un'obbligazione per l'esponente aziendale ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 385/1993.

Gli esponenti aziendali sono tenuti a comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano incidere ovvero influire sulle dichiarazioni rese.

Nella gestione delle proprie attività, ordinarie o straordinarie, ogni struttura organizzativa proponente un'operazione è tenuta a verificare tempestivamente e, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con Soggetti Collegati. A tal fine la Capogruppo si è dotata di adeguate procedure operative e sistemi informativi che agevolano in fase di verifica la possibilità di riscontrare se le controparti di un'operazione siano identificabili come Soggetti Collegati.

Utilizzando le procedure informatiche adottate dal Gruppo, l'operatore che procede all'apertura di un nuovo rapporto o al rinnovo di un fido o alla revisione dei contratti, assume dalla Controparte (avvisandola circa i possibili profili di responsabilità) le informazioni necessarie a verificare l'eventuale qualificabilità della stessa

quale Soggetto collegato. Qualora ne constati la mancata annotazione nell'Elenco, informa senza indugio la Segreteria Affari Generali e Legali della Capogruppo affinché esperisca le necessarie verifiche circa la completezza dell'Elenco stesso.

5.2 Procedure organizzative e sistemi informativi

La Banca, in qualità di Capogruppo, ha definito processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto, provvedendo altresì alla mappatura dell'inerente processo aziendale, con l'obiettivo di standardizzare i comportamenti aziendali, individuare chiaramente i compiti e le responsabilità e definire univocamente il perimetro dei soggetti collegati.

Le procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, nonché ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (quindi anche ai sensi del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n. 17721 del 2010 e successive modifiche) sono descritte nell'apposito regolamento aziendale ("Procedura in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati") approvato dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo e recepito dalle altre banche e società del Gruppo.

Le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti collegati sono supportate da uno specifico applicativo informatico, che:

- interagisce con i sistemi anagrafici delle Banche del Gruppo per consentire la loro identificazione fin dalla fase di instaurazione dei rapporti;
- è raccordato con le procedure aziendali al fine di registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

I sistemi informativi adottati, estesi a tutte le strutture della Banche del Gruppo Bancario, permettono di censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, di fornire ad ogni società del gruppo una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati al gruppo, di registrare le relative movimentazioni e di monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

Gli strumenti informativi adottati permettono una gestione multi-normativa del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati ed Esponenti Aziendali in ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Banca d'Italia, dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dall'art. 136 del TUB.

Nello specifico, l'applicativo DAISY permette il censimento nel continuo dei soggetti facenti parte del Perimetro dei soggetti rilevanti. In particolare, attraverso l'utilizzo dell'applicativo, vengono censiti gli Esponenti bancari ex art.136 TUB, i Soggetti Collegati, le Parti Correlate Consob, attribuendo a ciascuno specifico flag.

L'elenco è strutturato in modo da attribuire ad ogni Soggetto appartenente al Perimetro uno Status che identifica ciascuna tipologia di Soggetto in potenziale conflitto d'interesse.

L'aggiornamento in procedura assolve alle funzioni di repository, nell'ambito del quale definire e validare i Soggetti Collegati e le Parti correlate Consob, gli Esponenti Bancari ai sensi dell'art.136 del TUB, le Parti

Correlate ex IAS 24 ed i soggetti ad essi riconducibili, da qualificare con gli appropriati status in Anagrafe generale mediante apposite funzionalità.

Le informazioni contenute nel repository vengono inviate ad host per l'aggiornamento degli status anagrafici per tutte le banche del Gruppo.

Al fine di garantire in modo automatico la rilevazione della controparte di un'operazione quale soggetto in potenziale conflitto d'interesse, è presente nelle procedure a tal fine rilevanti un apposito alert, che si attiva nel caso in cui la controparte di un'operazione sia soggetto della specie.

Tutte le strutture del Gruppo, in caso di visualizzazione dell>alert (o comunque di rilevazione dello status di soggetto in potenziale conflitto d'interesse) devono valutare la corretta procedura deliberativa applicabile.

Gli status anagrafici aggiornati dell'elenco predisposto secondo la Circolare n. 263 Banca d'Italia e secondo il Regolamento Consob n. 17221 vengono utilizzati per estrarre le operazioni dai diversi servizi della Banca ed inviarle verso la funzionalità della procedura Daisy che raccoglie i movimenti per tutte le banche del Gruppo e li rende disponibili (secondo le diverse aggregazioni richieste dalla normativa) ai fini delle periodiche rendicontazioni agli organi preposti e per la predisposizione delle segnalazioni di vigilanza.

Anche le operazioni di importo esiguo sono memorizzate in Daisy, ai fini della suddetta informativa periodica, del monitoraggio sull'utilizzo del plafond determinato per le delibere-quadro e della verifica dei limiti prudenziali alle attività di rischio.

I sistemi informativi adottati dalla Capogruppo permettono di rilevare nel continuo le operazioni con i soggetti in questione, anche al fine di verificare costantemente il rispetto dei limiti individuali e del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

6. Processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati di Gruppo e a verificare l'effettiva applicazione e l'adeguatezza delle politiche interne

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano la possibilità di verificare periodicamente il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

La Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

In particolare il Comitato Rischi, costituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, ha funzioni consultive e propositive, di assistenza al Consiglio nella valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Il sistema dei controlli è articolato su tre livelli, di seguito dettagliati, al fine di intercettare preventivamente e gestire i potenziali conflitti di interesse derivanti da ogni rapporto in essere e di rispettare i relativi precetti normativi.

6.1 Controlli di linea

In tale ambito, si definiscono controlli di linea i controlli di primo livello effettuati dalle singole unità operative coinvolte nel processo di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse.

In tale ambito l'**Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali della Capogruppo**, coordinandosi con le segreterie generali delle altre Banche appartenenti al Gruppo, individua i soggetti rientranti nel Perimetro e provvede

al censimento dell'elenco di tali soggetti, tramite specifica procedura informatica. In particolare verifica nel continuo:

- l'evoluzione della normativa esterna ed interna in materia al fine di disporre eventuali aggiornamenti sul Perimetro, dandone contemporaneamente evidenza alle altre strutture interessate;
- la necessità di procedere ad un aggiornamento del Perimetro a seguito di modifiche della composizione del Gruppo o in presenza di ogni altra causa che renda necessario aggiornare l'elenco dei soggetti ricompresi nel Perimetro;
- lo stato di aggiornamento delle dichiarazioni inviate dagli Esponenti Aziendali e la coerenza tra queste e le informazioni disponibili.

Le **Segreterie Generali** delle Banche e degli intermediari vigilati appartenenti al Gruppo gestiscono le dichiarazioni degli esponenti aziendali della Società di appartenenza, archiviandole e mantenendole aggiornate.

L'Ufficio Organizzazione di Gruppo e le strutture aziendali alle quali è demandato l'utilizzo delle procedure, verificano nel tempo la funzionalità dei sistemi informativi adottati. Questi, per disposizione di Banca d'Italia, devono essere idonei a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni banca del gruppo una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano che la capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso soggetti collegati.

L'Area Crediti di Gruppo individua (anche quale gestore dell'Anagrafe Generale di Gruppo), per il tramite dell'Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali della Capogruppo (quale ufficio deputato alla conservazione ed aggiornamento dell'archivio delle relazioni intercorrenti con le parti correlate ed i soggetti rilevanti ex art. 136 T.U.B.), le relazioni esistenti tra i clienti e tra questi e la banca, ovvero la Capogruppo e le società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi. Nell'espletamento di tale attività l'Area Crediti di Gruppo, oltre a tutte le altre funzioni aziendali nonché fonti disponibili sia interne che esterne, si avvale in particolare dell'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo, che ha il compito di integrare e raccordare i dati raccolti e le informazioni inerenti i soggetti connessi in modo da acquisire e mantenere nel tempo una visione completa dei fenomeni.

L'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo, provvede al monitoraggio dei limiti quantitativi sulla base delle segnalazioni delle singole unità operative (anche delle altre banche del Gruppo) e delle evidenze generate dalla procedura informatica Daisy.

A tal fine, coadiuvato dall'Ufficio Studi, Pianificazione e Controllo di gestione di Gruppo, monitora le singole operazioni poste in essere con soggetti collegati, anche in riferimento al cumulo delle operazioni ed alle operazioni eseguite in attuazione di delibere quadro. Effettua inoltre un controllo trimestrale ex post anche sulle operazioni di importo inferiore alle soglie di esiguità per accertare l'assenza di eventuali operazioni che debbano ricadere nell'iter di segnalazione, in quanto tra loro omogenee e realizzate in un ristretto lasso di tempo (indicativamente entro 30 giorni una dall'altra), con uno stesso soggetto collegato.

Segnala tempestivamente al Direttore Generale della Banca interessata, a seconda del caso, l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza per quelle operazioni, realizzate nel corso del medesimo esercizio, aventi caratteristiche omogenee (o realizzate in esecuzione di un disegno unitario), con la stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Banca.

L'Unità Monitoraggio Andamentale è chiamata inoltre a monitorare le condizioni applicate ai rapporti in essere con parti correlate e soggetti collegati, verificando il rispetto dei valori stabiliti. Per taluni rapporti l'attività di monitoraggio delle condizioni è svolta **dall'Ufficio Sviluppo e Marketing di Gruppo**, che provvede a relazionare al CdA con periodicità annuale, anche ai fini della verifica delle deroghe concesse.

Predisporre infine la documentazione necessaria al fine di rendere l'informativa interna (trimestrale e annuale) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

6.2 Controlli di secondo livello

Un ruolo fondamentale è attribuito alle Funzioni di controllo di secondo livello, le quali, al fine di svolgere un adeguato e continuo controllo, intervengono nelle diverse fasi del processo di gestione delle operazioni con soggetti appartenenti al Perimetro.

In particolare:

la Funzione di Gestione Rischi (Risk Management di Gruppo):

- cura la misurazione dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti collegati;
- verifica il rispetto dei limiti prudenziali assegnati sia a livello consolidato sia a livello individuale e provvede al monitoraggio del limite cumulativo di Gruppo per l'assunzione di attività di rischio con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.
- controlla la coerenza dell'operatività a livello di Gruppo con i livelli di propensione al rischio definiti nelle Politiche Interne.

la Funzione Compliance di Gruppo:

- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

6.3 Controlli di terzo livello

L' Internal Audit, in qualità di funzione di controllo di terzo livello:

- verifica, annualmente, l'osservanza delle politiche interne e segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente agli Organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce, se del caso, revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

6.4 Amministratori Indipendenti

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti per la Capogruppo, e gli Amministratori Indipendenti delle Banche del Gruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e

svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.